NEWSLETTER N° 5/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 3 aprile 2020

Oggetto: Approfondimenti su alcune misure del "Decreto #CuraItalia"

PREMESSA

Il D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia", in quanto decreto-legge, dovrà essere convertito in legge ordinaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore (ovvero entro il 16 maggio p.v.); non si può escludere che nella fase di conversione, le norme in esso contenute possano subire modifiche e/o cancellazioni.

Sara nostra cura tenervi informati al momento della conversione del decreto.

INDICE

1. Sospensione del pagamento delle rate dei mutui prima casa
2. Sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi
3. Premio ai lavoratori dipendenti
4. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
5. Misure di sostegno finanziario alle Imprese
6. Credito d'imposta per botteghe e negozi

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

::*:*:*

1. **Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto di prima casa (art. 54, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")**

Con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in particolare l'articolo 54, (si veda la nostra precedente newsletter #2) sono state dettate norme in deroga alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini).

Durata massima della sospensione. La disciplina consente alle persone fisiche, lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, di accedere alle prestazioni del Fondo e beneficiare della sospensione del pagamento delle rate **fino ad un massimo di 18 mesi**, offrendo così un rapido ristoro a coloro che, in ragione dell'emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della abitazione principale. La disciplina in deroga è **in vigore per il periodo di 9 mesi** dall'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2020 sono state dettate le disposizioni di attuazione di detta normativa, secondo le quali per l'accesso al Fondo rilevano le seguenti situazioni:

- **sospensione** dal lavoro per **almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**;
- **riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di **almeno 30 giorni lavorativi consecutivi**, corrispondente ad una riduzione **almeno pari al 20% dell'orario complessivo**.

La **<u>sospensione del pagamento</u>** delle rate del mutuo può essere concessa per la **durata massima complessiva** non superiore a:

- **6 mesi**, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa **tra 30 giorni e 150 giorni** lavorativi consecutivi;
- **12 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa **tra 151 e 302 giorni** lavorativi consecutivi;
- **18 mesi**, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata **superiore di 303 giorni** lavorativi consecutivi.

  Si precisa che restano valide le altre ipotesi ordinarie di temporanea difficoltà economica già disciplinate dal Regolamento per l'accesso al Fondo, ovvero:

- **cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **cessazione dei rapporti di lavoro "atipici"** di cui all'articolo 409, numero 3) c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche non subordinata), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **morte o riconoscimento di handicap grave** di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

La **richiesta di sospensione** del pagamento rate del mutuo, che **può essere reiterata**, anche per periodi non continuativi, **entro i limiti della dotazione del Fondo**, va effettuata allegando all'istanza di accesso al Fondo, alternativamente, uno dei seguenti documenti:

- copia del **provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito**;
- la **richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito**;
- **la dichiarazione del datore di lavoro**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro** per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono inoltre **autocertificare di aver registrato**, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020, **un calo del proprio fatturato medio giornaliero** nel suddetto periodo **superiore al 33%** del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, **in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività** operata **in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità** competente per l'emergenza Coronavirus.
Sotto il profilo soggettivo, i soggetti interessati sono identificati come segue:

- per **lavoratore autonomo**: la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, (rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile). Sono **esclusi gli imprenditori**, ivi compresi i **piccoli imprenditori** di cui all'articolo 2083 del codice civile;
- per **libero professionista**: professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima Legge.

L'Art. 5 del decreto precisa che per l'accesso al Fondo da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti **non è non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**.

A titolo generale, infine, si evidenzia che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di **alcuna commissione o spesa di istruttoria** e avviene **senza richiesta di garanzie aggiuntive;** inoltre a fronte della sospensione, una parte degli interessi compensativi sono rimborsati dal Fondo alle banche nelle misure previste dalla legge.

Torna all'indice

2. Sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (art. 62, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")

Secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi sono **effettuati entro il 30 giugno 2020,** senza applicazione di sanzioni.

In attesa della presentazione di una lista esaustiva sugli adempimenti sospesi da parte dell'Agenzia delle entrate, si riporta a titolo esemplificativo una lista di adempimenti che si ritengono compresi nella proroga:

- **dichiarazione IVA** relativa all'anno 2019 (Modello IVA 2020), scadenza originaria 30 aprile 2020;

- istanze per il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre del 2020 (c.d. **modello IVA TR**), scadenza originaria 30 aprile 2020;
- trasmissione della **liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre 2020**, scadenza originaria 31 maggio 2020;
- **Esterometro** (vale a dire la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere) relativo al **primo trimestre 2020**, scadenza originaria 30 aprile 2020;
- Trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (**elenchi INTRASTAT**) aventi periodicità mensile (scadenze del 25 marzo 2020, del 27 aprile 2020 e del 25 maggio 2020, relativamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020) o trimestrale (scadenza il 27 aprile 2020 in relazione al primo trimestre 2020), come confermato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite comunicato del 20 marzo 2020.

Si ricorda inoltre che la sospensione non si applica agli adempimenti connessi al sistema della "dichiarazione precompilata": cosi ad esempio il termine per l'invio delle CU 2020 anno 2019 (sia dipendenti che autonomi) resta fissato al 31 marzo 2020.

Torna all'indice

3. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")

Il decreto "Cura Italia" ha previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Si ricorda che il premio spetta a **condizione** che il "reddito complessivo da lavoro dipendente" nell'anno precedente non sia superiore a euro 40.000. Gli aventi diritto, dunque, sono i soggetti che prestano lavoro subordinato ("alle dipendenze e sotto la direzione di altri" secondo una definizione di derivazione civilistica), i quali possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore alla soglia menzionata.

La norma sottolinea altresì che tale beneficio viene erogato in maniera automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione relativa al mese di aprile.

Per consentire ai sostituti di imposta di recuperare in compensazione il premio erogato a favore dei dipendenti, l'Agenzia delle entrate ha istituito il seguente **codici tributo** da utilizzare nei modelli F24:

"1699", denominato **"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n.18 del 2020".** In sede di compilazione del modello, il datore di lavoro privato deve indicare tale codice nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Si evidenzia che ai fini della compensazione, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Non è prevista, invece, la presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Torna all'indice

4. **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")**

Il D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, prevedendo altresì che i pagamenti in scadenza in questo lasso di tempo dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 "in un'unica soluzione".

Quanto alle **cartelle di pagamento**, qualora il contribuente abbia scelto la strada del versamento in un'unica soluzione, si ritiene dunque che lo stesso debba corrispondere il totale dovuto entro la fine del mese di giugno. La previsione del pagamento in un'unica soluzione ha destato tuttavia qualche perplessità in relazione alle cartelle per cui si sia optato di dilazionare il debito complessivo.

L'Agenzia della Riscossione ha a tal proposito pubblicato un chiarimento, il quale dichiara formalmente la previsione di sospensione nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 **anche alle rate delle cartelle di pagamento**. Permane l'onere di provvedere al pagamento delle rate non versate in tale periodo entro il 30 giugno 2020, non prevedendo l'applicazione di ulteriori misure di aggravio fiscale.

Permane invece nei confronti degli **avvisi bonari** da parte dell'Agenzia delle entrate l'esclusione dalla sospensione dei termini, non trovando riscontro di eventuali proroghe/interruzioni né

all'interno del testo del D.L. 18/20209, né tantomeno in alcun riferimento normativo o delucidativo conseguente allo stesso.

Torna all'indice

5. Misure di sostegno finanziario alle Imprese (art. 55, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")

Con riferimento alla misura introdotta dall'articolo 55, che consente a determinate condizioni la trasformazione di parte del "Credito per imposte anticipate" in credito d'imposta utilizzabile in compensazione, si segnalano le seguenti **criticità**:

a. **Beneficiari**. La norma fa espresso riferimento alle sole società e non è chiaro il motivo per cui non potrebbero fruirne anche gli enti non commerciali, per l'attività d'impresa eventualmente esercitata oltre che le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
b. **Esercizio dell'opzione**. Al fine di garantire efficacia della disciplina in oggetto al periodo d'imposta 2020, si può ragionevolmente considerare che l'opzione abbia lo scopo di "conferma" dell'efficacia della trasformazione già effettuata, anche se si fa riferimento all'anno successivo. Tuttavia, risulta opportuno un chiarimento dall'Amministrazione Finanziaria in questo senso. Ad ogni modo la relazione tecnica ascrive tutto l'effetto finanziario della trasformazione al 2020;
c. **Il limite del 20% è riferibile alle perdite/ACE** o alle imposte anticipate? Il limite del 20% sul valore del credito deteriorato ceduto è applicabile alla relativa quota di perdita e/o eccedenza di ACE. Pertanto, il credito d'imposta generato nel 2020 è **subito compensabile** e verrà monitorato nella dichiarazione del 2021. le perdite fiscali e le eccedenze Ace da prendere in considerazione non possono che essere quelle esistenti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione. L'agenzia delle Entrate deve fornire con celerità il codice tributo. Riportiamo un esempio pratico: supponendo che vengano ceduti crediti per un valore nominale di 1 milione di Euro, le perdite fiscali pregresse/eccedenze ACE rilevanti ai fini della trasformazione sarebbero pari a 200 Mila Euro (20%) e le relative DTA trasformabili in credito d'imposta sarebbero pari a 48 Mila Euro (200 Mila x 24%, ipotizzando un'aliquota IRES del 24%) da poter utilizzare in compensazione orizzontale.

d. **Compensazione**: in considerazione della gravità dell'emergenza che colpisce il paese, non sembrerebbero applicabili le limitazioni imposte dall'articolo 3 del D.L. 124/2019 (compreso il visto di conformità), perché si tratta di crediti che non emergono dalla dichiarazione. Anche in questo caso occorre una conferma ufficiale.

Su questi punti non si registrano chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti.

Torna all'indice

6. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia")

Il Ministero delle Finanze, in una apposita sezione del proprio sito internet (http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html) ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla norma in esame.

Il decreto introduce un credito d'imposta, a favore dei **soggetti esercenti attività di impresa** (sono esclusi i professionisti), pari al **60%** delle spese sostenute a **marzo 2020** per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

1. essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
2. essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Sono **escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura**, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

L'importo può essere utilizzato a **partire dal 25 marzo 2020 in compensazione**, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La **Risoluzione 13/E** ha istituito il codice tributo da utilizzare "**6914**" da esporre nella sezione **erario**.

La misura in esame si applica ai **contratti di locazione di negozi e botteghe**, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

Torna all'indice

* * * * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19

(Eptalex Garzia Gasperi & Partners)